ELCOM

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA | VERCELLI E PROVINCIA

COMTUR

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

DECRETO CURA ITALIA

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

LASCIATI GUIDARE

IL DL 18/2020 COSIDDETTO «CURA ITALIA» DEL 17 MARZO 2020 E LE ALTRE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO IN MERITO ALL'EMERGENZA COVID-19, PREVEDONO **UNA SERIE DI AGEVOLAZIONI** PER LE IMPRESE.

ECCO UNA **GUIDA SEMPLICE** E SNELLA, **AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE** PER UTILIZZARE GLI STRUMENTI PREVISTI DALLE NORME PER LA GESTIONE DELLA CRISI.

AGGIORNAMENTO AL 27-3-2020

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

INDICE

1) Indennità
2) Ammortizzatori
3) Congedi
4) Bonus Baby Sitting
5) Permessi Legge 104
6) Credito d'Imposta
7) Credito e Liquidità

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

1) Le Indennità

Previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale, non cumulabili tra loro:

A CHI SPETTANO

- liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori agricoli
- lavoratori dello spettacolo

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DISPONIBILE DAL 31 MARZO

I lavoratori dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, dal 31 marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche Inps.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

2) Gli Ammortizzatori

Le tutele dell'assegno ordinario per l'emergenza COVID-19

ASSEGNO ORDINARIO

Per dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Possono presentare domanda di accesso i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) **che occupano mediamente più di 5 dipendenti**, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- La domanda potrà essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

- con causale “emergenza COVID-19”;
- per un periodo massimo di nove settimane;
- per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti;
- il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti;
- per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020
- i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
- per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

2) Gli Ammortizzatori

Le tutele della cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19

➡ CIGD

cassa integrazione in deroga

regolamentata dalla Regione Piemonte

Per i lavoratori non coperti da CIGO e ASSEGNO ORDINARIO (operanti anche in imprese **che occupano fino a 5 dipendenti**)

➡ **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

DISPONIBILE per il PIEMONTE DAL 2 APRILE

L'attivazione è demandata alle Regioni che stanno procedendo previa sottoscrizione dell'accordo quadro regionale.

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

- la procedura prevede una comunicazione di avvio sottoscritta dall'azienda ed inviate alle OOSS. Per le aziende che accedono alla CIGD che hanno più di 5 addetti è previsto l'accordo sindacale.
- per un periodo non superiore a nove settimane;
- per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti;
- il trattamento d'integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in ogni caso entro i massimali previsti;
- il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020;
- i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020;
- è prevista specificamente: pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- nessuna contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

2) Gli Ammortizzatori

Le tutele della cassa integrazione ordinaria per l'emergenza COVID-19

CIGO

(per industria ed edilizia)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, causale "COVID-19 nazionale".

L'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Aziende in CIGS al 23 febbraio 2020 possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie per la CIGO.

- Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, la CIGD.

Erogazione della prestazione: tramite conguaglio Uniemens se anticipato dall'azienda oppure con il pagamento diretto

3) Congedi

Congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Spettano a:

a) Genitori lavoratori dipendenti privati
b) Genitori iscritti in via esclusiva gestione separata INPS
c) Genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS

I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

• se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
• se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di babysitting.

È possibile cumulare:

• nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
• nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

3) Congedi

Congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

A CHI SPETTANO

a) Ai genitori lavoratori dipendenti privati

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I **genitori che hanno già fatto richiesta** e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" **non devono presentare una nuova domanda**. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.

I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID- 19 con diritto alla relativa indennità.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso per richiedere la maternità facoltativa.

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID- 19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

3) Congedi

Congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

A CHI SPETTANO

b) Ai genitori Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

- I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

(segue sezione genitori lavoratori iscritti gestione separata INPS)

- I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19 dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

3) Congedi

Congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

A CHI SPETTANO

b) Ai genitori Lavoratori autonomi Iscritti alle Gestioni INPS

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19.

Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

4) Bonus Baby Sitting

Erogato mediante libretto famiglia (L.50/2017, art 54bis).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

NON ANCORA DISPONIBILE

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

- per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
- avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

WEB – www.inps.it – sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > "Libretto Famiglia link". Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando "l'appropriazione" delle somme nell'ambito di tale procedura.

5) Permessi Legge 104

A CHI SPETTANO e MODALITA' DI RICHIESTA

- Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

- Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione deve presentare domanda secondo le modalità già in uso.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

6) Crediti d'Imposta

per le locazioni

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DISPONIBILE DAL 25 MARZO 2020

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto per l'anno 2020 un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili di categoria catastale C/1.

Il credito non si applica alle attività rimaste aperte, di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020

E' utilizzabile in compensazione, da presentare mediante F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate con il nuovo codice tributo: "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 decreto legge 17 marzo 2020, n.18"

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

7) Credito e Liquidità

MORATORIA SUI FINANZIAMENTI

COME FARE PER OTTENERE LA MORATORIA

- Previa AUTOCERTIFICAZIONE dell'impresa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che attesti la temporanea crisi di liquidità dovuta alla diffusione dell'epidemia di Covid - 19.
- Le aperture di credito a revoca e per prestiti per anticipi su crediti, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata non possono essere revocate in tutto o in parte fino al 30.09.2020.
- Sono prorogati alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 i contratti per prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30 settembre 2020 .
- E' sospeso sino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.
- Ampliamento agli autonomi e professionisti della possibilità di sospendere le rate dei mutui per la prima casa, per un periodo massimo di 18 mesi in caso di riduzione di oltre un terzo del fatturato per l'emergenza

COSA FARE?

Con l'autocertificazione la banca è tenuta fino al 30 settembre ad accettare. E' massima tutela per l'impresa.

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

7) Credito e Liquidità

Credito più conveniente con il supporto del FONDO CENTRALE DI GARANZIA

COME FARE PER OTTENERE NUOVA LIQUIDITA'

Potenziamento del Fondo centrale di garanzia, per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto; si applicano le seguenti misure:

- sono ammissibili alla garanzia del FCG le operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo
- se le Banche hanno concesso la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, c'è Moratoria per finanziamenti già garantiti da FCG
- semplificato il metodo di calcolo del rischio
- accessibilità al FCG (copertura all'80-90%) per nuovi finanziamenti a breve, di importo non superiore a €3.000 per persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionisti. Intervento gratuito e senza valutazione del FCG

COSA FARE?

Rinegoziare i finanziamenti a M/L termine per la parte residua e/o consolidare i finanziamenti a breve chiedendo NUOVA FINANZA per almeno il 10% del debito residuo, se l'azienda è in bonus a febbraio 2020

- possibilità di 12 mesi di preammortamento – senza costi
- ottenimento di nuove risorse liquide, allungamento e sdebitazione, con riduzione delle tensioni in Centrale Rischi.
- se l'importo complessivo è inferiore al finanziamento iniziale la RATA è di norma PIU' BASSA
- COSTI di ISTRUTTORIA e COSTO del CREDITO più contenuti per condizioni legate all'emergenza Covid-19

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

7) Credito e Liquidità

Credito più conveniente con l'intervento di ASCOMFIDI NORD-OVEST

ASCOMFIDI PER L'EMERGENZA

Ascomfidi nord ovest ha deliberato un plafond aggiuntivo per 1.000.000 di euro per finanziamenti alle micro imprese con preammortamento di 12 mesi e durate fino a 72 mesi complessivi.

COSA FARE?

Rivolgersi per qualsiasi informazione agli uffici di Ascom Confcommercio Vercelli, allo 0161-1860370.

Per approfondimenti tecnici e per l'operatività con banche e confidi potete contattare Ascomfidi Nord Ovest all'indirizzo email trognone@ascomfidinordovest.it

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

FAQ UTILI di CONFCOMMERCIO

EMERGENZA CORONAVIRUS
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese
F.A.Q.
#CONFCOMMERCIOCÈ

FAQ DECRETO CURA ITALIA
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

https://www.confcommercio.it/-/faq-coronavirus-dpcm-marzo

https://www.confcommercio.it/-/faq-decreto-cura-italia

19 marzo 2020Commercio

• Non riesco a pagare l'affitto dei locali commerciali. Che strumenti legali ho a disposizione per non andare incontro alle conseguenze di un possibile inadempimento?

Il decreto legge Cura Italia riconosce espressamente l'emergenza epidemiologica attuale come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore.

Tale previsione non determina automaticamente la totale liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, per verificare se l'impossibilità della prestazione sia effettivamente imputabile all'emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea, causando un ritardo (superabile, ad es. posticipando il pagamento di una somma dovuta).

Si potrebbe, quindi, avviare il contatto con la proprietà per tentare, anche sulla base di questa disposizione, di rivedere bonariamente la disciplina contrattuale nell'interesse di entrambe le parti (es. dilazione dei pagamenti oppure, ove possibile, riduzione del canone).

– Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d'impresa

SCARICA IL MODULO SOSPENSIONE AFFITTO

ALCUNI ESEMPI

19 marzo 2020Credito

• La mia impresa ha un mutuo già in corso. È possibile ridurre l'importo delle rate e ottenere nuova liquidità dalla mia banca?

Sì. Il decreto "Cura Italia" contiene una misura che, attraverso l'intervento dello Stato in qualità di garante tramite il Fondo di garanzia PMI, rende più semplice – per le imprese che fino alla crisi avevano i requisiti per accesso al credito - la rinegoziazione di un mutuo già in essere con la stessa banca finanziatrice. Questo consente di ridurre l'importo dell'attuale rata e allungare i tempi di rimborso. Un aspetto interessante è che viene anche prevista, contestualmente alla rinegoziazione, la concessione di nuova liquidità all'impresa richiedente, per almeno il 10% del debito residuo del mutuo rinegoziato.

– Fonte Confcommercio, Settore Credito e Incentivi

SPORTELLO EMERGENZA

ASSISTENZA ALLE IMPRESE

CONTATTI

Per qualsiasi informazione e per l'attivazione delle misure contattare i nostri uffici a questi riferimenti:

- **VERCELLI**: 0161/250045 info@ascomvc.it
- **BORGOSESIA**: 0163/25804 borgosesia@ascomvc.it
- **CIGLIANO**: 0161/433065 cigliano.cont@ascomvc.it
- **CRESCENTINO**: 0161/84102 crescentino@ascomvc.it
- **GATTINARA**: 0163/826589 gattinara@ascomvc.it
- **SANTHIA'**: 0161/923129 santhia@ascomvc.it
- **TRINO**: 0161/829814 trino@ascomvc.it
- **VARALLO**: 0163/53193 varallo@ascomvc.it

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi Vostra necessità, e Vi invitiamo a seguire la nostra **pagina Facebook**, la sezione dedicata all'emergenza Covid-19 del nostro **sito di informazione www.ilcommercio.net**, o a segnalarci dubbi di interpretazione della normativa a coronavirusemergenza@gmail.com.